


Publicato il 05/09/2018

N. 00230/2018 REG.PROV.PRES.
N. 00669/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2018, proposto da:

Gruppo di Intervento Giuridico, Wwf Italia, Lega per l'Abolizione della Caccia, Lega Anti Vivisezione, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Parisi e Roberto Murrone, domiciliata presso il medesimo

Ufficio in Cagliari, Viale Trento n. 69, con domicilio digitale, come da PEC Registri di Giustizia;

nei confronti

- Associazione "Caccia Pesca Ambiente – C.P.A." - Delegazione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro

Schirra e Mauro Cuccu, con domicilio eletto presso lo studio Mauro Schirra in Cagliari, via Campidano 36, con domicilio digitale, come da PEC Registri di Giustizia;

- Libera Associazione Sarda della Caccia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Onorato, con domicilio eletto in Cagliari, Piazza della Repubblica n. 10, con domicilio digitale, come da PEC Registri di Giustizia;

per l'annullamento parziale

del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20.07.2018 avente ad oggetto "*calendario venatorio 2018/2019*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, dell'Associazione "Caccia Pesca Ambiente – C.P.A.", Delegazione Sardegna, e della Libera Associazione Sarda della Caccia;

Visto il decreto, n. 260 del 1 settembre 2018, con il quale il Presidente della Sezione, ritenuta l'esistenza dei "*presupposti di cui all'art. 56 cod. proc. amm. per disporre, fino alla pronuncia collegiale, la sospensione del provvedimento impugnato nella parte concernente la lepre sarda e la pernice sarda*", ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, ha sospeso "*l'efficacia del provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione*", fissando "*per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 ottobre 2018*";

Vista l'istanza, in data 4 settembre 2018, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto motivatamente l'anticipazione della Camera di Consiglio, con la contestuale abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.;

Visto l'atto, in data 4 settembre 2018, con il quale l'Associazione "Caccia Pesca Ambiente – C.P.A.", Delegazione Sardegna, si è costituita in giudizio e ha proposto istanza di revoca del citato decreto cautelare monocratico "*e/o la fissazione di una*

udienza collegiale anticipata”;

Visto l'atto, depositato il 5 settembre 2018, con il quale la Libera Associazione Sarda della Caccia si è costituita in giudizio e ha proposto istanza di anticipazione della camera di consiglio e di rinuncia ai termini di difesa;

Ritenuto che, per le ragioni indicate nelle suindicate istanze, può essere disposta l'anticipazione della trattazione della domanda cautelare, con l'abbreviazione dei termini per la difesa.

P.Q.M.

A parziale modifica del decreto del Presidente della Sezione n. 260 del 1 settembre 2018 dispone la trattazione collegiale del ricorso nella camera di consiglio del 12 settembre 2018, con abbreviazione dei termini a difesa.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari il giorno 5 settembre 2018.

Il Presidente
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO